



TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice

Dott. Antonio Sardiello

esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., in data 4 maggio 2004, nel procedimento penale sopra indicato a carico di:

AIELLO Giuseppe, BENEDETTI Luigi, BOCCAZZI Paolo, BURRAI Alberto, CALTABIANO Giovanni, CALVI Renato, CEFIS Eugenio, CERANI Ottorino, CEVIDALLI Guidobaldo, CIGNONI Pilade, CLARKSON Peter, COLITTI Marcello, D'ARMINIO MONFORTE Giovanni, DE BERNARDI Luigi, DIAZ Gianluigi, FABBRI Gaetano, FASTAME Giancarlo, FOSSATELLI Amedeo, FRONZONI Ferruccio, GATTI Piergiorgio, GIROTTI Raffaele, GRANDI Alberto, GRASSI Giuseppe, MACERATA Giorgio, MAIORANA Giovanni, MAJER Rocco, MAZZANTI Giorgio, MONDELLO Mario, MORRIONE Paolo, MUSCETTA Pier Nicola, NECCI Lorenzo, PALMIERI Domenico, PANPURO Sergio, PARILLO Giovanni, PASQUINO Paolo, PATRON Luigi, PELLEGRINI Pasquale, PETROSILLO Arturo, PORTA Giorgio, PRESOTTO Cirillo Pompeo, PROFETA Giuseppe, RAIMONDI Antonio, REICHENBACH Giancarlo, RIVA Lorenzo, SANTAMATO Vito, SCAPINI Angelo, SCHIAVI Gabriele, SCHIMBERNI Mario, SFERZA Gino, SPINELLI Rocco, SWEENEY John, TORCHIANI Tullio, TRAPASSO Italo, VALERIO Giorgio, ZAPPATERRA Silvestro, ZORZI Michele, BARTSCH Ernst, BENSABA Giulio, BERTO Lauro, BURRINI Leandro, CIOTTI Carlo, DELL'ANTONE Paolo, FALCONE Roberto, PELLEGRINO Guido, SANGALLI Giovanni, STEWART Gregor, VENEZIANI Lucio, VIDOTTO Graziano,

Indagati

per i reati di cui agli artt. 81.110, 422, 434,437, 582,583, 585 c.p.

fatti commessi in Brindisi sino al Novembre 2000;

letti gli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., depositati nell'interesse di tutte le parti offese;

preso atto di tutte le conclusioni formulate dalle parti, anche in fase di replica

OSSERVA

prima di esaminare gli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., deve convenirsi sul fatto che ai, sensi dell'art. 410 c.p.p., l'atto di opposizione deve indicare, in maniera analitica, la integrazione probatoria che si ritiene rilevante al fine di approfondire la fattispecie esaminata, potendosi giungere ad una conclusione diversa da quella cui è prevenuto il P.M., integrazione, che, in ogni caso, deve essere, oggettivamente, pertinente e rilevante.

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, difatti, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano "ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

Per escludere l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa dal reato, le investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova ivi indicati devono caratterizzarsi per la pertinenza e per la rilevanza, cioè per l'idoneità a incidere sugli elementi posti a base della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

In definitiva, in tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, ai fini della delibazione di ammissibilità, può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione - la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova: detta pertinenza e rilevanza deve essere connotata, oltretutto, nel caso, come quello in esame da una efficacia intrinseca interna ed esterna tale da consentire di superare le motivazioni poste dal P.M. a fondamento della propria richiesta di archiviazione.

Il dato epidemiologico.

Il dato epidemiologico, è un accertamento che viene svolto da un gruppo di ricercatori, da un gruppo di scienziati, i quali non fanno altro che selezionare una classe di persone esposte ad una sostanza tossica all'interno di uno stabilimento petrolchimico, se ne osserva l'evoluzione, ovviamente sia sul punto di vista della vita che della morte, dopo un certo numero di anni.

Si accerta quante persone sono decedute per cancro; si mettono a confronto questi dati con i dati di mortalità che sono stati registrati al di fuori dell'area in cui è insediato lo stabilimento industriale e si traggono delle conclusioni.

Se si verifica - come si è verificato nello stabilimento Petrolchimico di Brindisi - per il tumore al polmone, la presenza di un numero di malattie al polmone inferiori a quello che ci aspettavamo di trovare all'esterno dello stabilimento, si arriva alla conclusione che nello stabilimento industriale si muore di meno di cancro al polmone come stabilito dal c.t.p. del Dott. P.M. Cesare Maltoni, nella consulenza che ha depositato nell'ambito del procedimento penale.

Ciò posto, venendo, subito al cuore del problema, senza inutili ripetizioni di quanto, diffusamente e con la necessaria competenza, evidenziato nelle conclusioni cui sono giunti i consulenti del P.M., non contrastate da alternative concrete ed oggettive realtà scientifiche, **deve convenirsi che si è acclarato**, in base alle verità scientifiche cui si è pervenuti, allo stato attuale, e al c.d. *dato epidemiologico*, che non è possibile stabilire un nesso eziologico tra i decessi oggetto di esame e la esposizione al cloruro vinile monomero, e tanto dopo aver fatto partire l'indagine dal concetto di causalità generale", per poi pervenire a quello di "causalità nel singolo episodio di morte o di lesioni" giungendo, infine, ad affrontare l'elemento "della inesistenza dei fattori alternativi".

Le singole opposizioni

- 1) Opposizione proposta da Francesco Renna, prossimo congiunto di Marcello Renna, difeso dall'avvocato Domenico Triarico.

Detta opposizione è, assolutamente, generica in quanto non sono stati indicate quelle integrazioni probatorie rilevanti e pertinenti in grado di ribaltare le verità scientifiche e i dati epidemiologici acquisiti.

2) Opposizione proposta da Silvestro Anna, prossima congiunta di Santoro Oronzo, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Romano.

Non appare né pertinente né rilevante la richiesta CTU, in quanto la patologia contratta dalla parte interessata non può essere, scientificamente collegata alla esposizione al CVN, con la conseguenza che il richiesto accertamento non andrebbe a superare la soglia del dato epidemiologico acquisito secondo cui solo l'angiosarcoma epatico di cui non era affetto l'interessato) poteva essere stato causato dalla esposizione a detto prodotto.

Appare, altresì, non pertinente la richiesta finalizzata alla sintetica individuazione di fattori alternativi e concausanti, in quanto assai vaga e assolutamente generica.

3) Opposizione di Culierzi Anna, Sabato Maria Rosaria, Sabato Marco, Sabato Luca, prossimi congiunti di Sabato Grazio Giuseppe, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Errica Bocco e Maria Stella Comitangelo.

Anche la proposta opposizione, in applicazione dei principi scientifici innanzi indicati, appare inammissibile in quanto non risolutive le integrazioni probatorie richieste, tra le quali la CTU al fine di accertare se la patologia del signor Sabato sia da correlarsi alla avvenuta esposizione al monomero CVM e ad altri agenti chimici utilizzati nei vari processi produttivi del Petrolchimico, nei vari processi produttivi.

Si deve, purtroppo, prendere atto, come già evidenziato dal P.M. che in questa materia l'unica risposta chiara e precisa che si è acquisita, dopo anni di attività giudiziaria, è che a certe condizioni l'esposizione al cloruro di vinile monomero può causare l'angiosarcoma.

Altre risposte precise non possono essere date né dai giuristi, né dai magistrati, né dai medici ai quali il giudice si devono rivolgere per averne un consulto tecnico e specialistico.

Con la conseguenza che, anche in questo caso, poiché la parte interessata non è stata colpita da angiosarcoma epatico, ogni ulteriore richiesto approfondimento appare non pertinente, alla luce delle verità scientifiche, allo stato, non altrettanto, scientificamente, smentite, cui al momento si è pervenuti.

4) Opposizione proposta da Rubino Luigi, rappresentato e difeso dall'avv.to Ferdinando De Simone.

- 5) Opposizione di Romano Carmela e Romano Maddalena, prossimi congiunti di Romano Nicola, rappresentati e difesi, la prima dall'avv.to M. Gabriella Dell'Aquila e la seconda dall'avv.to Antonio Caiulo.
- 6) Opposizione proposta dall'avv.to Roberto Rizzo, per conto di Corinto Antonio.
- 7) Opposizione proposta da Carrozzo Maria, Zanzarelli Francesco, Zanzarelli Daniela e Zanzarelli Carmelina, prossimi congiunti di Zanzarelli Giovanni, rappresentati e difesi dall'Avv.to Roberto Rizzo e Antonio Almiento.
- 8) Opposizione proposta da D'Alessano Katia, prossima congiunta di D'Alessano Giovanni, difesa dall'avv.to Roberto Rizzo.
- 9) Opposizione proposta da Masciulli Cosima, Putignano Daniela e Putignano Roberta, prossimi congiunti di Putignano Grazio Mario, rappresentati dall'avv.to Maria Antonietta Spalluti.
- 10) Opposizione di De Carlo Maria Teresa, Ratti Maria e Ratti Nicola, prossimi congiunti di Ratti Vincenzo, rappresentati dall'avv.to Fabio di Bello.
- 11) Opposizione proposta da Ciraci Liliana, Marinosci Maria Fontana, Marinosci Emilia, Marinosci Anna Rita e Marinosci Giovanni, prossimi congiunti di Marinosci Domenico, tutti difesi dall'Avv. Fabio Di Bello.
- 12) Opposizione proposta da Forleo Maria Maddalena, Lobello Giovanni, Lobello Angelo, prossimi congiunti di Lobello Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv.to Daniela d'Amuri.
- 13) Opposizione proposta da Politi Walter, Politi Aurelio, Politi Nadia, prossimi congiunti di Politi Carlo, rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Romano.
- 14) Opposizione proposta da De Vincentis Antonio e De Vincentis Francesca, prossimi congiunti di De Vincentis Mario, rappresentati e difesi dall'avv.to Marina Miggiano, unitamente all'avv.to Michele De Carlo.
- 15) Opposizione proposta da Laghezza Luigia, Dell'Abate Anna, Dell'Abate Giovanni, prossimi congiunti di Dell'Abate Francesco, rappresentati e difesi dall'avv.to Fabio Di Bello).

- 16) Opposizione di Simonetta Pionato, prossima congiunta di Pionato Remo, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmela Lomartire.
- 17) Opposizione proposta da Pinto Antonia, Fusco Teodoro, Fusco Francesco, Fusco Daniele, Fusco Gianluca, Fusco Alessandro, prossimi congiunti di Fusco Antonio, rappresentati e difesi dall'Avv.to Fabio Di Bello.
- 18) Opposizione proposta da Giumentaro Antonia, Cucinelli Massimo, prossimi congiunti di Cucinelli Alessandro, rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Romano.
- 19) Opposizione di Bacca Gianfranco, prossimo congiunto di Bacca Aldo, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Maria Ciardo.
- 20) Opposizione di Iannelli Vincenza, Manco Alessandro e Manco Stefano, prossimi congiunti di Manco Ercole, rappresentati e difesi dall'Avv.to Ladislao Massari.
- 21) Opposizione proposta da De Pace Annamaria e De Pace Achille, prossimi congiunti di De Pace Mario, rappresentati e difesi dall'avv.to Ferdinando Margherita.
- 22) Opposizione proposta da Del Vecchio Rosanna, prossima congiunta di Massaro Giovanni, rappresentata e difesa dall'avv.to Ferdinando Margherita.
- 23) Opposizione proposta da Miglietta Paola, Strisciullo Stefania, Strisciullo Sonia, Strisciullo Luana, prossimi congiunti di Strisciullo Francesco, rappresentati e difesi dall'avv.to Ferdinando Margherita.
- 24) Opposizione proposta da Mongelli Amalia, prossima congiunta di Caretto Luigi, rappresentata e difesa dall'avv.to Ferdinando Margherita.
- 25) Opposizione di Monteduro Matelda e Cosimo Pepe Esposito, prossimi congiunti di Carrieri Giuseppe, rappresentati, il primo dall'avv.to Salvatore Lezzi ed il secondo dall'avv.to Cosimo Pagliara.

In particolare, quanto a quest'ultima opposizione appare manifestamente infondata l'eccezione relativa alla mancata notifica dei motivi posti a fondamento della richiesta di archiviazione del P.M. in quanto la norma prevede, esclusivamente, che sia dato avviso, da parte del P.M, alla p.o. della richiesta di archiviazione e non anche dei motivi posti a base della stessa (cfr. art. 408 c.p.p. coma 2).

Nel merito, anche le suindicate opposizioni appaiono, oggettivamente, inammissibili in quanto, anche in questo caso, non sono stati indicate quelle integrazioni probatorie rilevanti e pertinenti che, se disposte, avrebbero potuto consentire un approfondimento ed un risultato alternativo alle verità scientifiche e dei dati epidemiologici acquisiti.

26) Opposizione di Pietrina Terulli, Di Giorgio Francesco, Di Giorgio Cosimo, Di Giorgio Giuseppe, Di Giorgio Anna, prossimi congiunti di Di Giorgio Tommaso, rappresentati e difesi dall'avv.to Elvira Fischetto.

27) Opposizione proposta da Conte Antonella, Conte Filomena, Conte Stefania Francesca, Conte Viviana, prossimi congiunti di Conte Antonio, rappresentati, le prime tre, dall'avv.to Sergio Corbascio, la quarta, dall'avv.to Stefano Palmisano.

28) Opposizione di Scarano Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv.to Livio Stefanelli,

29) Opposizione di Bello Gina, prossima congiunta di Calasso Antonio, rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Maria Ciardo.

30) Opposizione di Giangrande Vittorio, prossimo congiunto di Giangrande Luigi Augusto, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Maria Ciardo.

31) Opposizione proposta da Luciano Lucia, prossima congiunta di Luciano Cosimo, rappresentata e difesa dall'avv.to Ferdinando Margherita.

Identico giudizio espresso per le opposizioni di cui in precedenza: tutte le integrazioni di indagine proposte non offrono una soluzione alternativa alla scientifica caratterizzazione del nesso causale, come in precedenza delineato.

Posto che il cloruro di vinile monomero, da solo, non ha capacità lesiva l'ipotesi che la acquisisse agendo sinergicamente o con l'alcool o con il fumo, non è stata riscontrata nel mondo scientifico.

Non ci sono, infatti, studi (né gli oppositori li hanno indicati), che abbiano esaminato l'azione sinergica di CVM con altri fattori, con la conseguenza che non si può ipotizzare una azione sinergica del CVM e di altre sostanze nella produzione dell'evento.

Conclusione, peraltro, aggiornate dagli studi di Wong e Simonato, riviste, a loro volta, di recente, dagli studi Ward e Mant del 2000.

Detto convincimento, in ogni caso, era stato già espresso dal Tribunale di Venezia nella sentenza del 2.11.2001, richiamata dal P.M. nella sua richiesta di archiviazione:

“Ritiene il Tribunale che sulla base delle surriferite considerazioni basate su studi tossicologici e sulle complesse dinamiche del processo metabolico del cloruro di vinile monomero e dell'alcool non sussistano dati scientifici su cui solidamente basare l'esistenza della asserita interazione tra etanolo e cloruro di vinile monomero, e anzi l'analisi delle reazioni metaboliche ipotizzabili conduce a ritenere improbabile l'interazione suggerita dai consulenti del Pubblico Ministero che non hanno dimostrato come verrebbero a determinarsi gli effetti sinergici tra le sue sostanze per effetto della deplezione del glutatione), su cui si basa la affermata concausalità del cloruro di vinile monomero nella determinazione delle malattie e dei tumori epatici».

“ Il ricorso alla concausalità non può essere neppure un espediente per sfuggire alla prova dell'efficienza causale esclusiva del fattore professionale, posto che il nostro ordinamento non autorizza l'assunzione di un modello debole di causalità”(cfr. pag 126 e segg. Sentenza Tribunale di Venezia del 2.11.2001)».

Ad identiche conclusioni perveniva la Corte di appello di Venezia nella sentenza del 15.12.2004:

“ In realtà lo stato delle conoscenze non consente di pervenire a nessuna conclusione in ordine alla sussistenza di tali meccanismi sinergici. E certo non può dirsi che una tale evidenza emerga dalle spiegazioni date dai consulenti dell'accusa, ancorate in realtà a deduzioni più che a dati di osservazione, di sperimentazione o di biologia molecolare di comune interpretazione nella comunità scientifica. Ma al di là di ciò, che già tronca ogni possibilità processuale di ritenere una sinergia e quindi un'azione concausale del CVM in patologie relativamente alle quali da sola detta sostanza non risulta idonea ad esplicare effetti deterministici, è poi da censurare il ragionamento degli appellanti che vorrebbero sostanzialmente invertire i termini probatori e di accertamento proposti dalle pluririchiamate Sezioni Unite: il problema invero non è se nel procedimento penale in questione, sia stata davvero fornita la prova certa che i

tumori al fegato erano stati cagionati esclusivamente dal consumo di alcool, così come che quelli al polmone erano stati cagionati esclusivamente dal fumo di sigaretta, o che i lavoratori deceduti avessero contratto dette malattie a causa di un consumo di alcool e di sigarette avvenuto successivamente alla loro esposizione al CVM, dovendo invece emergere la prova del contrario, in forza però di elementi forniti dall'accusa o comunque in ogni caso acquisiti e chiari in atti, e cioè che, assunta comunque una legge anche statistica con ricorrenza frequentista medio-bassa (che nella specie, come già esposto, rispetto alle patologie per le quali il P.M. invoca la concausalità dell'azione del CVM, manca), positivamente si possa escludere un altro possibile fattore causale.

Sulla scorta di quanto succintamente sopra osservato, ma con riferimento alla complessità degli elementi dai quali le suddette sintetiche considerazioni sono tratte, e con considerazione altresì delle contrapposte tesi delle parti, ritiene dunque la Corte da confermare il giudizio del Tribunale secondo il quale, come sopra già ricordato, tutti i dati di conoscenza introdotti nel presente processo, molteplici e aggiornati, valutati complessivamente, e altresì l'esame dettagliato e la valutazione critica, con specifico riferimento alla coorte di Porto Marghera, dei dati epidemiologici e delle risultanze sperimentali anche di biologia molecolare con approfondimento delle caratteristiche nosologiche e morfologiche delle neoplasie alla luce dei contributi dei consulenti medico-legali e anatomo patologi, non consentono di ritenere sussistente una associazione causale tra cum-pvc e tumori diversi dall'angiosarcoma e patologie che non siano la sindrome di Raynaud e l'acrostolisi nonché tipiche epatopatie interessanti l'endotelio, mentre neppure può ritenersi sussistente la prova di una efficienza lesiva anche a basse dosi e in particolare a quelle esistenti dal 1974 in poi. Dunque sono da tenere in considerazione le sole esposizioni eziologicamente rilevanti dal punto di vista temporale, con le conseguenti implicazioni sia sotto il profilo della riferibilità delle imputazioni agli imputati tutti tratti in giudizio, sia sotto il profilo

della addebitabilità per colpa degli eventi, atteso che le condotte cui riferire causalmente gli eventi sono antecedenti al 1974. Mentre per il periodo successivo, non sussistendo la prova di una idoneità lesiva di tale sostanza alle basse dosi successive, immediatamente contenute nei limiti imposti dalle norme cautelari e poco dopo ridotte anche al di sotto degli stessi (e quindi nell'ambito di un rischio consentito nell'attività di impresa), non si ravvisano neppure condotte cui causalmente riferire e colpevolmente addebitare tali eventi.


Conclusivamente ritiene dunque la Corte insussistenti i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose con riferimento ai contestati casi in cui detti eventi sono conseguenti a tumori diversi dall'angiosarcoma, a cirrosi ed ad epatopatie non caratterizzate da tipiche lesioni da *cvm*, relativamente alle quali la letteratura esaminata evidenzia associazione non già all'esposizione a *cvm*, bensì a consumo alcolico o a epatiti virali.

Né, relativamente a questi eventi, ad una conclusione diversa sotto il profilo causale potrebbe pervenirsi, trascurando il dato dell'assenza di legge di copertura, sulle mere conclusioni dei consulenti dell'accusa. Davvero superfluo a questo punto dilungarsi; pleonastico apparendo pure il ricorso agli stringenti rilievi del clinico epistemologo Federspil, portati in processo dalla difesa Pisani, sulle diagnosi medico-legali dei consulenti dell'accusa, da Bracci a Rodriguez a Bartolucci, ed ai principi scientifici di ricostruzione delle catene causali o di provata concretizzazione della legge universale o statistica di copertura cui si debbono ispirare i medici-legali nelle diagnosi causali. E così pleonastico è il ricorso ai concetti filosofici che, con l'ampio respiro che ha caratterizzato la trattazione delle problematiche in questo davvero unico processo, sempre la difesa Pisani ha voluto far emergere con il contributo del filosofo della scienza Evandro Agazzi in ordine proprio al **problema delle concretizzazioni di**

leggi universali o statistiche, cioè alle condizioni in forza delle quali si può dire che una legge statistica è capace di spiegare un evento singolo. E' sufficiente infatti osservare come le diagnosi effettuate in processo siano monche proprio in merito all'accertamento di questa concretizzazione, fermandosi sempre a dare per scontato il nesso causale solo in conseguenza della ritenuta esposizione al rischio". (cfr. fl 695 e segg. delle indicata sentenza della C.d.A. di Venezia).

Mancanza di legge di copertura e mancanza del nesso di causalità tra l'esposizione a CVM e la morte dei soggetti oggetto della perizia depositata in data 16 aprile 2002, da parte dei consulenti nominati in questo processo dal P.M. precedente, che è stata rimarcata, per l'ennesima volta, dai Dott.ri Stefano M. Candurra, Aldo Poletti e Daniele Rodriguez nella nota dell'1.10.2007, a loro firma, in risposta alla richiesta di approfondimento formulata in data 29 giugno 2007 dal P.M. sulla eventuale evoluzione degli studi in materia di neoplasie al fegato e al nesso causale tra le stesse e la esposizione al CVM.

In detta ultima relazione i predetti consulenti hanno riesaminato i 7 casi di neoplasia maligna del fegato che riguardano i lavoratori: Coimo Apruzzi, Donato Chirico, Cosimo Garrino, Elvezio Lewonardi, Elio Liberato, Vincenzo Marini ed Arcangelo Turco, riconfermando che in nessuno dei casi esaminati è possibile formulare giudizi di certezza o alta probabilità in



ordine alla sussistenza del nesso causale tra patologie contratte dai lavoratori ed esposizione al cloruro di vinile monomero.

Deve, pertanto, convenirsi, **allo stato**, ed in assenza di diversa prova fornita dagli opposenti, sulla infondatezza della notizia di reato con conseguente rigetto delle proposte opposizioni, con derivante archiviazione del presente giudizio e trasmissione degli atti al P.M.

P.Q.M.

Il G.I.P.

Visti gli art. 408/411 C.P.P.

DICHIARA


la infondatezza della notizia di reato

DISPONE

l'archiviazione del procedimento

nei confronti di

AIELLO Giuseppe, BENEDETTI Luigi, BOCCAZZI Paolo, BURRAI Alberto, CALTABIANO Giovanni, CALVI Renato, CEFIS Eugenio, CERANI Ottorino, CEVIDALLI Guidobaldo, CIGNONI Pilade, CLARKSON Peter, COLITTI Marcello, D'ARMINIO MONFORTE Giovanni, DE BERNARDI Luigi, DIAZ Gianluigi, FABBRI Gaetano, FASTAME Giancarlo, FOSSATELLI Amedeo, FRONZONI Ferruccio, GATTI Piergiorgio, GIROTTI Raffaele, GRANDI Alberto, GRASSI Giuseppe, MACERATA Giorgio, MAIORANA Giovanni, MAJER Rocco, MAZZANTI Giorgio, MONDELLO Mario, MORRIONE Paolo, MUSCETTA Pier Nicola, NECCI Lorenzo, PALMIERI Domenico, PANPURO Sergio, PARILLO Giovanni, PASQUINO Paolo, PATRON Luigi, PELLEGRINI Pasquale, PETROSILLO Arturo, PORTA Giorgio, PRESOTTO Cirillo Pompeo, PROFETA Giuseppe, RAIMONDI Antonio, REICHENBACH Giancarlo, RIVA Lorenzo, SANTAMATO Vito, SCAPINI Angelo, SCHIAVI Gabriele,



SCHIMBERNI Mario, SFERZA Gino, SPINELLI Rocco, SWEENEY John, TORCHIANI Tullio, TRAPASSO Italo, VALERIO Giorgio, ZAPPATERRA Silvestro, ZORZI Michele, BARTSCH Ernst, BENS AJA Giulio, BERTO Lauro, BURRINI Leandro, CIOTTI Carlo, DELL'ANTONE Paolo, FALCONE Roberto, PELLEGRINO Guido, SANGALLI Giovanni, STEWART Gregor, VENEZIANI Lucio, VIDOTTO Graziano,

Indagati

per i reati di cui agli artt. 81.110, 422, 434,437, 582,583, 585 c.p.

fatti commessi in Brindisi sino al Novembre 2000;

ORDINA

la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Brindisi 3 giugno 2008

03 GIU 2008
IL CANCELLIERE ES
MORO Francesco



IL GIUDICE

Dott. Antonio Sardiello